

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 00089/2026 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento**

**(Sezione Unica)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 89 del 2026, proposto da Mariarosaria Gelsomina Cutillo, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Cicala, Francesco Raucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Trento - Servizio per il Reclutamento e Gestione del personale della Scuola, Provincia Autonoma di Trento - Commissione Esaminatrice Corso Concorso Pubblico - Reclutamento di Dirigenti Scolastici, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

***previa sospensione dell'efficacia,***

***anche previa adozione di decreto monocratico ex art. 56 c.p.a.***

a. dell'avviso pubblicato in data 15/05/2026, avente ad oggetto "Corso-concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di 20 dirigenti scolastici della Provincia di Trento, di cui all'art. 100 della legge provinciale 5/2006", nella parte in cui non ammette la ricorrente alla successiva prova pratica;

b. dell'elenco dei candidati che "non hanno superato la prova scritta", nella parte in cui inserisce la ricorrente, codice candidatura Z9BGXQ3RTX, tra i candidati non ammessi a sostenere la prova pratica;

c. dell'elenco dei candidati ammessi alla prova pratica, nella parte in cui non comprende la ricorrente;

d. ove e per quanto occorra, dei verbali della Commissione esaminatrice relativi alla predeterminazione dei criteri, allo svolgimento e alla correzione della prova scritta, delle griglie di valutazione, delle schede di valutazione, dell'attribuzione dei punteggi e di ogni atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, allo stato non conosciuto;

e. di ogni altro atto, provvedimento, verbale, elenco o determinazione, ancorché non conosciuto, presupposto, connesso, collegato e consequenziale, comunque lesivo della posizione giuridica della ricorrente.

nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere ammessa con riserva alla prova pratica del corso-concorso, ovvero, in subordine, a sostenere una sessione suppletiva della prova pratica, previa ostensione dell'elaborato, del punteggio

conseguito, della griglia valutativa e dei verbali di correzione; nonché per l'adozione di ogni ordine istruttorio utile ai sensi dell'art. 64 c.p.a.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Premesso che con il ricorso in epigrafe e per i motivi in esso dedotti, corredato da istanza cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a., è stato chiesto, previa sospensione cautelare, l'annullamento degli atti impugnati e, specificatamente per quanto riguarda l'istanza *inaudita altera parte*, l'ammissione con riserva della ricorrente alla prova pratica/orale del corso-concorso in oggetto;

che invero, come documentato dalla difesa istante, la ricorrente, pur avendo superato la prova preselettiva ed essendo stata ammessa a sostenere la prova scritta, è tuttavia risultata fra i candidati che non hanno superato detta prova, per mancato raggiungimento del voto minimo, pari a 70/100;

che nessuna ulteriore informazione in merito al giudizio espresso in ordine alla prova scritta, risultata insufficiente, è stata fornita all'interessata, così da determinare la presentazione da parte di quest'ultima di formale richiesta di accesso, ex artt. 22 e segg. L. 241/90, in data 16 maggio 2026;

preliminarmente deve essere rilevato che il ricorso e relativa documentazione non risultano essere stati depositati mediante l'utilizzo dell'interfaccia Formweb, bensì mediante PEC;

richiamato l'art. 1, comma 1, lett. g-bis) dell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato 28 luglio 2021, recante le regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico (PAT), come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 9 maggio 2025, che definisce il "Formweb" quale "interfaccia utente web per l'inserimento guidato e l'invio di dati e documenti";

visto l'art. 9, comma 2, dell'allegato 1 del citato d.P.C.S., secondo il quale “salvo quanto previsto nei commi 8 e 9, il deposito degli atti processuali e dei documenti allegati avviene esclusivamente per via telematica, utilizzando l'interfaccia Formweb o, nel caso in cui per comprovate ragioni tecniche non sia possibile il deposito tramite Formweb, mediante PEC”;

visto l'art. 136, co. 2, c.p.a. che consente la deroga all'obbligo di deposito degli atti e documenti “con modalità telematiche” solo “in casi eccezionali, anche in considerazione della ricorrenza di particolari ragioni di riservatezza legate alla posizione delle parti o alla natura della controversia...”;

ritenuto che dal tenore letterale della predetta disposizione si evince che tale facoltà possa “*essere esercitata solo in presenza di situazioni eccezionali oggettivamente riscontrabili, delle quali il giudice deve dare conto nell'adozione del provvedimento che autorizza la modalità di deposito diverse da quelle telematiche, stante la vigenza del principio della tendenziale inderogabilità del deposito telematico, in coerenza con la nuova architettura del processo amministrativo*”.

ritenuto che, vista la peculiarità della fattispecie in esame e la manifesta urgenza di provvedere in merito, nello specifico al fine di assicurare la tutela cautelare monocratica, possa essere regolarizzato il deposito via Pec in via eccezionale, come previsto dal richiamato art. 136, comma 2 c.p.a.;

valutata in questa sede cautelare monocratica la sola sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 56 c.p.a. e riservata al Collegio ogni valutazione in ordine alla fondatezza delle censure dedotte in ricorso;

considerato che – da sommarie informazioni assunte informalmente presso l'amministrazione intimata, come consentito dall'art. 56, comma 2 ultimo capoverso, c.p.a. – le prove orali/pratiche si svolgeranno a partire dal 25 maggio 2026 sino al 28 maggio 2026;

ritenuto che la richiesta cautelare ex art. 56 c.p.a. possa trovare accoglimento esclusivamente ai fini dell'ammissione con riserva della ricorrente allo svolgimento della prova orale, onde non pregiudicare definitivamente la posizione dell'istante, mediante calendarizzazione della stessa in una giornata immediatamente successiva a quelle già individuate dall'amministrazione;

vista altresì l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, attesa l'impossibilità di conoscere, allo stato, i nominativi dei soggetti, partecipanti alla procedura de quo, possibili controinteressati, essendo questi individuati unicamente mediante codici candidatura e non nominalmente;

visto l'art. 41 comma 4 c.p.a.;

si autorizza la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso relativo al presente ricorso sul sito web istituzionale della Provincia Autonoma di Trento, con le modalità di seguito esposte:

1) La pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale della Provincia Autonoma di Trento dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

b) il nome della parte ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimate;

c) il testo integrale del ricorso;

d) l'indicazione del numero del presente decreto con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

e) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso.

2) La Provincia Autonoma di Trento ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso introduttivo, del presente provvedimento giudiziale e dell'elenco dei

controinteressati così come individuati allo stato mediante codici candidatura - il testo integrale del ricorso, in calce, al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto, del quale dovranno essere riportati gli estremi;

3) Le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, a pena dell'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

4) La parte ricorrente dovrà corrispondere alla Provincia Autonoma di Trento, secondo le modalità che saranno comunicate da quest'ultima, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

Si prescrive inoltre che la Provincia Autonoma di Trento non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi e provveda a rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "Atti di notifica";

La Provincia Autonoma di Trento dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito istituzionale venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, il presente decreto e l'elenco dei controinteressati, identificati con i codici candidatura, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto, del quale dovranno essere riportati gli estremi.

Ritenuto che per le medesime ragioni di urgenza, considerata la ristretta tempistica, attesa la peculiarità derivante dalla concessa autorizzazione della notifica per pubblici proclami, nelle more dei suddetti adempimenti, possa trovare applicazione il disposto

di cui al comma 2, quarto periodo dell'art. 56 c.p.a. in base al quale *“Qualora l'esigenza cautelare non consenta l'accertamento del perfezionamento delle notificazioni, per cause non imputabili al ricorrente, il presidente può comunque provvedere, fatto salvo il potere di revoca”*.

Precisato, infine, che la camera di consiglio per l'esame collegiale dell'istanza cautelare verrà individuata una volta correttamente eseguite e perfezionate le modalità di notifica per pubblici proclami, mediante deposito a cura della parte ricorrente dell'attestato di avvenuta pubblicazione, pena l'improcedibilità dell'istanza cautelare.

P.Q.M.

ACCOGLIE la richiesta di misure cautelari monocratiche ai soli fini dell'ammissione con riserva della ricorrente alla partecipazione alla prova orale, nella data che l'amministrazione dovrà individuare in prosecuzione di quelle già calendarizzate nelle giornate dal 25 maggio al 28 maggio 2026, di cui al concorso in oggetto.

Autorizza nei sensi e nei termini di cui in motivazione la notifica a mezzo di pubblici proclami.

Autorizza il deposito via Pec in via eccezionale, come previsto dal richiamato art. 136, comma 2 c.p.a.

La camera di consiglio per la trattazione collegiale ai sensi dell'art. 55 c.p.a. verrà individuata, nel rispetto dei termini processuali, a seguito della prova del perfezionamento delle notifiche come sopra precisato.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere

all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.

Così deciso in Venezia-Trento il giorno 23 maggio 2026.

**Il Presidente**

**Alessandra Farina**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.